



COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 23.11.2000, modificato con deliberazioni consiliari n. 20 del 5.3.2012, n. 105 del 12.12.2013, n. 99 del 10.11.2014, n. 18 del 19.03.2015, n. 53 del 15.06.2015 e n. 86 del 28.9.2015.

Indice

- 1. PRINCIPI GENERALI**
- 2. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO**
- 3. BENEFICIARI DEL SERVIZIO**
- 4. SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**
- 5. ACCOMPAGNAMENTO**
- 6. RICHIESTA DEL SERVIZIO**
- 7. abrogato**
- 8. CONTRIBUTIONI: TARIFFE e MODALITA' DI PAGAMENTO**
- 9. TARIFFE AGEVOLATE**
- 10. RINUNCIA AL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI**
- 11. GITE SCOLASTICHE ED ESAMI**
- 12. SICUREZZA DEGLI ALUNNI**
- 13. abrogato**
- 14. DANNI**
- 15. CAUSE D'IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO**

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa, attuando i disposti della L.R. 32/2002 e del D.P.R. 616/1977, organizza il servizio di trasporto scolastico nella fascia della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, quale intervento volto a concorrere all'attuazione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli alunni, la diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative e la sperimentazione didattica ed educativa.

Il Comune si impegna inoltre a sostenere nei diversi modi possibili una piena autonomia dei bambini dal trasporto, favorendo la possibilità che essi raggiungano da soli, in sicurezza la scuola, attraverso l'uso di percorsi protetti, la presenza di personale di sorveglianza, la diffusione di una cultura di contenimento dell'uso di mezzi di trasporto e quanto altro.

ART. 2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire la gestione economica e razionale del servizio, per ridurre al minimo la permanenza dei ragazzi sui mezzi e per ritardare quanto possibile l'orario dei primi passaggi, il servizio di trasporto scolastico si svolge tramite punti di raccolta.

Tali punti di raccolta, nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con gli obiettivi di cui sopra, sono generalmente collocati ad una distanza non superiore a mille metri dall'abitazione di ciascun utente, misurati lungo strade percorribili a piedi, tenuto conto dell'età dei trasportati, della presenza di percorsi pedonali sicuri o vigilati, dei mezzi a disposizione.

Potranno essere concesse deroghe per singoli casi, in relazione a particolari condizioni.

Dal servizio sono esclusi i percorsi su strade il cui stato di manutenzione sia tale da mettere in pericolo l'incolumità dei trasportati o da recare danno ai mezzi.

Realizzata in tal modo la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale utilizza, nei limiti delle proprie disponibilità, i propri automezzi per sostenere iniziative didattiche ed educative secondo programmi concordati con la scuola, come meglio specificato al successivo art. 11.

Il servizio è gestito in economia con scuolabus di proprietà comunale o mediante appalto a ditte specializzate.

In caso di esistenza di servizio pubblico di linea, il servizio di trasporto scolastico per le scuole medie non viene effettuato, se non qualora il servizio di linea risulti inadeguato in relazione ad orari e fermate. Qualora il trasporto scolastico venga realizzato a mezzo di servizio pubblico di linea, l'onere dell'abbonamento fa carico all'Amministrazione Comunale.

ART. 3 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Hanno diritto ad usufruire del servizio, nei limiti delle risorse disponibili, gli alunni della scuola dell'infanzia statale e delle scuole dell'obbligo pubbliche, residenti nel Comune di San Casciano V.P., purché iscritti alla scuola di zona più vicina, e sempre che la distanza abitazione-scuola, misurata lungo strade percorribili a piedi, sia superiore rispettivamente a:

- quattrocento metri (scuola dell'infanzia);
- seicento metri (primi tre anni scuola primaria);
- mille metri (quarto e quinto anno della scuola primaria);

-millecinquecento metri (fino al compimento della scuola secondaria di primo grado purché la scuola abbia sede sul territorio comunale).

Possono altresì usufruire del servizio gli alunni delle scuole dell'infanzia private e delle scuole dell'obbligo parificate purché rispondano agli stessi criteri sopra previsti per la scuola pubblica, fatti salvi i requisiti enunciati all'art. 7 comma 1, L.R. 26.7.2002, n. 32 e successive modifiche.

Ulteriori estensioni al servizio potranno essere decise dalla Giunta comunale di concerto con il Responsabile del Servizio, qualora la frequenza in scuole non di zona corrisponda a scelte concordate tra Amministrazione Comunale e Dirigenti scolastici o in base ad altre motivazioni rispondenti ad interessi generali.

L'ammissione al servizio di minori residenti in altri Comuni e frequentanti le scuole di San Casciano, verrà definita in accordo con i Comuni interessati ai sensi della L.R. 32/2002, purché la scuola frequentata sia la più vicina all'abitazione e verificata la compatibilità con l'organizzazione del servizio.

ART. 4 SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI

Per gli alunni portatori di handicap il servizio di trasporto scolastico viene svolto negli stessi termini e con le stesse modalità praticate per gli altri alunni, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione. Le distanze dalla fermata e dalla scuola previste dal presente regolamento possono essere ridotte in funzione delle specifiche difficoltà dell'alunno portatore di handicap.

Per il servizio di accompagnamento degli alunni portatori di handicap si procederà di volta in volta a predisporre le misure più idonee su segnalazione dei Servizi Sociali.

ART. 5 ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio di accompagnamento è garantito solo per gli alunni della scuola dell'infanzia. Per gli alunni della scuola dell'obbligo l'accompagnamento può essere attivato solo in casi di particolare necessità e compatibilmente con le risorse disponibili.

ART. 6 RICHIESTA DEL SERVIZIO

Gli interessati al servizio dovranno presentare domanda di iscrizione all'ufficio protocollo del Comune sugli appositi moduli distribuiti a cura dell'Ufficio Scuola, ufficio URP e pubblicati sul sito del comune. Tale domanda dovrà essere presentata contestualmente all'iscrizione alla scuola e comunque entro i termini stabiliti ciascun anno dall'Ufficio Scuola ed adeguatamente pubblicizzati.

L'iscrizione al servizio deve recare un recapito unico per l'andata ed il ritorno, salvo i casi eccezionali di seguito indicati:

- a) Problematiche attinenti il nucleo familiare:
 - 1. Diverso domicilio dei genitori;
 - 2. Affidamento familiare (certificato dal Servizio Sociale);
 - 3. Familiari con continuo bisogno di assistenza a totale carico dei genitori del bambino certificato dall'Asl.

- b) Attività sportiva a livello agonistico:
 - nei limiti della capienza dei mezzi e dei percorsi previsti per il trasporto scolastico, facendo propri i principi enunciati nel D.P.R. 122 del 22/06/2009, sono

ammesse variazioni di destinazione degli alunni rispetto alla tratta di ritorno, solo nel caso di svolgimento di attività sportiva a livello agonistico documentata dalla società sportiva di appartenenza, come espresso dalla Circ. Ministero della Sanità n. 7 del 31 gennaio 1983.

Le variazioni di destinazione rispetto a quanto richiesto al momento dell'iscrizione presentate nel corso dell'anno scolastico seguiranno gli stessi criteri sopraindicati. Possono essere ammesse iscrizioni oltre la scadenza fissata nei casi di trasferimento di abitazione nello stesso Comune o da altro Comune, o particolari necessità; tali richieste verranno prese in considerazione in base alle fermate già esistenti.

ART. 7

ABROGATO

ART. 8

CONTRIBUZIONI: TARIFFE e MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente per gli alunni iscritti al servizio trasporto scolastico, sia a mezzo scuolabus che a mezzo autobus di linea, una contribuzione a parziale rimborso del costo del servizio indicando anche eventuali agevolazioni o maggiorazioni per particolari categorie di utenti.

Al momento dell'iscrizione al servizio trasporto verrà richiesta una caparra di € 50.00, la ricevuta del versamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione, in caso contrario, la domanda non sarà accettata. Tale somma verrà decurtata dal costo annuale del servizio. Si avrà diritto alla restituzione della caparra solo nel caso di rinuncia scritta e protocollata dal Comune entro il 31 agosto, oltre tale data non si avrà diritto al rimborso.

La contribuzione, salvo diversa indicazione da parte dell'Ufficio Scuola, sarà corrisposta in due rate di cui la prima entro la seconda metà di ottobre, la seconda a saldo, entro il 20 dicembre.

Per i casi di iscrizioni successive al 1° marzo dell'anno scolastico in corso si richiede il pagamento della sola seconda rata. Per coloro che presentano rinuncia scritta al servizio entro il 31 dicembre dell'anno scolastico sarà richiesto il pagamento della sola prima rata.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti l'Ufficio Scuola provvederà ad inviare il sollecito entro il mese di settembre dell'anno scolastico successivo, lo stesso Ufficio trasmetterà ai servizi generali e delle entrate l'elenco degli utenti che risultino inadempienti alla data del 30 ottobre con i relativi debiti. Il Servizio suddetto provvederà ad attivare la procedura per la riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

ART. 9

TARIFFE AGEVOLATE

Si può richiedere mediante presentazione ISEE (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni) l'applicazione di tariffa ridotta, in base alle fasce di reddito, entro il termine del 1 settembre e, comunque, non oltre i termini previsti per l'iscrizione al servizio medesimo (vedi art. 6).

Si fa presente che tale dichiarazione ISEE sarà oggetto di controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione. La presentazione della dichiarazione sostitutiva unica oltre i termini indicati nel precedente capoverso dà diritto all'agevolazione soltanto dal momento della presentazione; per il periodo precedente si applicherà la fascia massima.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto della normativa sulla privacy.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno scolastico, può essere utilizzata da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate. Le fasce di reddito (ISEE) relative alle soglie di accesso ed alla compartecipazione ai costi per l'erogazione dei servizi sociali sono deliberate con apposito atto della Giunta Comunale.

La tariffa agevolata come sopra documentata è riconosciuta ai residenti del Comune di San Casciano V.P. , dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino” ed ai residenti dei comuni che abbiano stipulato accordi o convenzioni di reciprocità nell'applicazione delle agevolazioni Isee.

ART. 10 RINUNCIA AL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI

Le famiglie che nel corso dell'anno decidono di rinunciare al servizio per la restante parte dell'anno scolastico, dovranno darne immediata comunicazione scritta, all'Ufficio Scuola e consegnata all'ufficio protocollo del Comune (vedi art. 8).

In nessun caso potrà essere richiesto rimborso per caparra o quote già versate.

ART. 11 GITE SCOLASTICHE ED ESAMI

L'Amministrazione Comunale svolge gratuitamente il servizio di gite di istruzione per la scuola dell'infanzia e dell'obbligo, mettendo a disposizione il proprio personale ed i propri mezzi, in modo da non danneggiare il servizio normale di trasporto scolastico. L'Amministrazione Comunale può determinare annualmente una quota a carico degli alunni non iscritti al trasporto scolastico, a parziale rimborso del costo del servizio gite.

I criteri per la messa a disposizione di mezzi e personale per effettuare le gite scolastiche saranno stabiliti annualmente dall'Ufficio scuola sentite le Istituzioni Scolastiche.

Il relativo programma dettagliato a cura delle Istituzioni Scolastiche, conforme ai criteri sopra richiamati, dovrà pervenire all'Ufficio Scuola mensilmente, per iscritto, con almeno venti giorni di anticipo sulla prima gita programmata, allo scopo di consentire la necessaria organizzazione del servizio. Non sarà garantita l'effettuazione di gite non comprese in tale elenco.

L'Amministrazione garantisce il trasporto per le prove scritte di esame della scuola dell'obbligo secondo un programma concordato con le Istituzioni scolastiche.

ART. 12 SICUREZZA DEGLI ALUNNI

Il Comune adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare condizioni di sicurezza degli alunni dal momento della salita sugli scuolabus al momento di ingresso nella scuola e dall'uscita della scuola alla riconsegna alle famiglie. Laddove non sia previsto personale di vigilanza i genitori, affinché i loro figli siano ammessi al servizio, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio, autorizzando il Comune all'attuazione per quanto riguarda il trasporto del proprio figlio.

Gli alunni trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, possono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata

secondo modalità stabilite dall'Ufficio Scuola.

Gli alunni non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sullo scuolabus e riportati al plesso scolastico di provenienza.

L'alunno che non terrà un comportamento adeguato sullo scuolabus, non osservando il dovuto rispetto per le persone presenti sul mezzo di trasporto conducente può essere richiamato dal conducente dello scuolabus. I genitori degli alunni segnalati saranno informati ad una più attenta osservanza di quanto previsto dal presente articolo. Il perdurare di comportamento scorretto può comportare la sospensione per un breve periodo o esclusione per l'intero anno scolastico dal servizio.

ART. 13 RICHIESTE DI VARIAZIONE

ABROGATO

ART. 14 DANNI

Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio Scuola ogni danneggiamento dei mezzi da parte dei trasportati nonché ogni comportamento che metta a rischio l'incolumità dei mezzi o dei trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri, come specificato all'art. 12.

In seguito a tali segnalazioni, l'Ufficio Scuola provvederà ad addebitare ai genitori dell'alunno le spese di riparazione e/o eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, oppure ad inviare ai genitori una lettera di richiamo. Nei casi di particolare gravità il Responsabile del servizio può, con provvedimento motivato e notificato alla famiglia, decidere l'esclusione temporanea o definitiva dell'alunno dal servizio.

ART. 15 CAUSE D'IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO

In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per eventi non prevedibili o di necessità di variazioni di orario per ragioni tecniche o per scioperi od assemblee del personale, l'Amministrazione si riserva di provvedere ad avvisare, se possibile, le famiglie o direttamente la scuola.
